


Azienda di Servizi alla Persona



**ISTITUTI MILANESI
MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO**

Via Marostica n. 8 – 20146 – Milano

STATUTO

Testo approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5=64 del 26 marzo 2013 coordinato con le modifiche approvate con Deliberazione del Consiglio di Indirizzo n. 4=12 del 26 aprile 2016 e Deliberazione del Consiglio di Indirizzo n. 1 = 3 del 22 gennaio 2020.

Pubblicato nell'Albo dell'Azienda dal _____

Sommario

Premesse, dati storici essenziali	2
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DISCIPLINA	2
ARTICOLO 2 - ATTIVITA' E SCOPI IN GENERE	2
ARTICOLO 3 - FINALITA' NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA AGLI ANZIANI	3
ARTICOLO 4 - FINALITA' NEL CAMPO DEI MINORI E DI GIOVANI STUDENTI	3
ARTICOLO 5 - PATRIMONIO	4
ARTICOLO 6 - MEZZI FINANZIARI	4
ARTICOLO 7 - ORGANI	4
ARTICOLO 8 - IL PRESIDENTE	4
ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO	5
ARTICOLO 10 - DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO	5
ARTICOLO 11 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO	5
ARTICOLO 12 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO	6
ARTICOLO 13 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO	6
ARTICOLO 14 - DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI	7
ARTICOLO 15 - DECADENZA DEI CONSIGLIERI	7
ARTICOLO 16 - REVOCA DEI CONSIGLIERI	7
ARTICOLO 17 - IL DIRETTORE GENERALE	7
ARTICOLO 18 - COLLEGIO DEI REVISORI	8
ARTICOLO 19 - SERVIZIO DI TESORERIA	9
ARTICOLO 20 - L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	9
ARTICOLO 21 - NORME GENERALI	9
ARTICOLO 22 - NORME TRANSITORIE	9

Premesse, dati storici essenziali

Il PIO ALBERGO TRIVULZIO trae la sua origine dalla volontà testamentaria del Principe Antonio Tolomeo Trivulzio, eseguita nel 1771.

L'Orfanotrofio Maschile di Milano, detto "I MARTINITT", è sorto nel 1528 per iniziativa di San Gerolamo Emiliani.

L'Orfanotrofio Femminile di Milano, detto "della STELLA", è stato fondato nel 1575 da San Carlo Borromeo.

Le tre istituzioni hanno subito successivi accrescimenti, per effetto di donazioni, successioni ed acquisti, nell'ambito di una continua ed intensa generosità della cittadinanza di Milano.

Riconosciuti secondo le norme proprie dell'epoca di fondazione, hanno subito incisivi riordini per effetto della riforma dell'Imperatrice Maria Teresa, anche con l'annessione di beni provenienti da Enti disciolti.

Con Decreto Reale 30/08/1863, l'Amministrazione delle tre Opere Pie è stata demandata ad un unico Consiglio di intera nomina del Comune di Milano.

Gli Enti predetti sono stati poi sottoposti alla disciplina della Legge 17/07/1890 n° 6972, quali IPAB raggruppate, ai sensi dell'art. 58 della stessa legge.

Con Delibera Consiliare 31/07/1988 n° 37829 è stata disposta l'unificazione dell'Orfanotrofio Maschile e dell'Orfanotrofio Femminile, avente la denominazione "Istituto Milanese dei Martinitt e delle Stelline", pure soggetto alla L. 6972/1890.

Previa fusione, le predette II.PP.A.B. (ai sensi della L. 328/2000 e della L.R. 1/2003) vengono trasformate in ASP per effetto del Decreto del Direttore Generale della DG Famiglia e Solidarietà sociale del 21 ottobre 2003 n. 17577.

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DISCIPLINA

1. L'Ente ha la denominazione di "AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO".
2. L'ASP ha sede in Milano.
3. E' sottoposta alla disciplina di cui al Titolo II della L.R. 13/02/2003 n° 1 e successive modifiche e integrazioni e del relativo Regolamento Regionale 04/06/2003 n° 11, nonché alla normativa vigente nel tempo in materia socio-assistenziale, socio-sanitaria ed educativa.
4. L'ASP non ha scopi di lucro.

ARTICOLO 2 - ATTIVITA' E SCOPI IN GENERE

1. L'ASP si propone esclusivamente il perseguimento di finalità nei settori dell'assistenza sociale, dell'assistenza socio-sanitaria e dell'educazione.
2. L'ASP indirizza prioritariamente i propri interventi verso i soggetti residenti nel Comune di Milano.
3. Valorizza l'apporto del volontariato.
4. Può stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi.
5. L'Azienda cura la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nelle materie di cui si esplica l'attività dell'Ente.
6. Promuove e partecipa ad iniziative di ricerca su temi di interesse dell'Azienda, anche attraverso l'attuazione di iniziative di carattere sperimentale ed innovativo.

7. L'Azienda provvede alla redazione della Carta dei Servizi quale guida per gli utenti e ad illustrazione delle loro garanzie.

8. Realizza distinti presidi e servizi rispettivamente per il settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria degli anziani e dell'educazione ed assistenza dei minori.

9. Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione o la dimissione degli assistiti, nonché il trattamento degli ospiti, secondo principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà o della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.

ARTICOLO 3 - FINALITA' NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA AGLI ANZIANI

1. L'ASP si propone di provvedere all'assistenza, cura e recupero di persone anziane, in particolare non autosufficienti, di qualunque condizione e sesso e qualunque sia la causa della non autosufficienza (fisica, psichica e sensoriale) con esclusione delle patologie contagiose.

2. Possono fruire dei servizi dell'ASP anche persone non anziane, ma versanti in condizioni di non autosufficienza totale, previa autorizzazione delle istituzioni preposte. Sono compresi negli scopi della Azienda:

➤ l'allestimento di presidi di carattere riabilitativo, di residenze sanitarie assistenziali, strutture protette e case di riposo e, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti;

➤ l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni socio assistenziali e socio-sanitarie di ricovero pieno, di ospitalità diurna, di carattere ambulatoriale e domiciliare.

3. Nell'ambito delle anzidette finalità, i presidi, le strutture e le prestazioni da allestire e fornire saranno determinate dal Consiglio di Indirizzo con riferimento ai bisogni di maggiore intensità, nonché con riferimento agli indirizzi della programmazione regionale e cittadina in materia.

ARTICOLO 4 - FINALITA' NEL CAMPO DEI MINORI E DI GIOVANI STUDENTI

1. L'ASP provvede all'accoglimento, al mantenimento, all'educazione morale e fisica, all'istruzione, alla formazione professionale, alla protezione, allo sviluppo psicofisico ed all'avviamento al lavoro di minori bisognosi in genere, italiani o stranieri, che di norma siano residenti o domiciliati in Lombardia, che siano orfani e/o in difficili condizioni familiari ed economiche o, comunque, in stato di abbandono o di incuria o di grave necessità della famiglia d'origine.

2. Il programma educativo e sociale dell'Ente si propone di conseguire la condizione adatta per favorire l'inserimento del minore nella famiglia e nella società, di norma in collaborazione con la rete territoriale dei servizi, secondo gli indirizzi delle Autorità amministrative e giudiziarie competenti e degli Enti affidanti.

3. Integra il programma educativo e sociale con lo sviluppo di iniziative nei confronti di giovani studenti universitari meritevoli e bisognosi, di età fino a 26 anni, a favore dei quali – in collaborazione con Atenei, Enti o Istituzioni presenti nella città di Milano – l'Istituto offre servizi di supporto formativo oltre a ricettività alberghiera, attività culturale, sportiva e ricreativa e, comunque, quant'altro sia coerente con gli scopi istituzionali dell'Ente finalizzati al benessere giovanile.

4. Nell'ambito degli scopi di cui ai precedenti commi e per il miglior conseguimento degli stessi, le strutture e le prestazioni offerte saranno di volta in volta determinate dal Consiglio di Indirizzo, con riferimento agli indirizzi generali delle istituzioni preposte.

5. I servizi sono strutturati in forme residenziali e non.

6. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, l'ASP sostiene e promuove le attività della 'Banda de I Martinitt', la cui più che secolare attività artistica e musicale costituisce un patrimonio culturale dell'Azienda, prioritariamente orientato a favorire azioni educative e di formazione culturale rivolte ai minori e a realizzare iniziative ricreative e di animazione in favore degli anziani e dell'utenza fragile in carico.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dagli inventari approvati ai sensi di legge, così come integrato dalle successive acquisizioni e dismissioni.

2. Per effetto della fusione, l'ASP diventa unica ed esclusiva proprietaria dell'intero patrimonio delle confluenti II.PP.A.B.. Il patrimonio viene portato ad utilità comune degli Enti fusi, salvaguardando i vincoli di destinazione specifica a determinate finalità così come espressi negli atti di devoluzione.

3. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- contributi a destinazione vincolata;
- lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Azienda a titolo di incremento del patrimonio ed acquisti;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

4. Costituiscono patrimonio indisponibile, soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma secondo del Codice Civile, i beni mobili ed immobili destinati dall'Azienda al servizio ed agli scopi per i quali è costituita.

5. In caso di trasferimento dei servizi o parte di essi in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, il vincolo dell'indisponibilità dei beni passa sui nuovi immobili. I beni mobili ed immobili da cui vengono dismessi i servizi riconducibili alle finalità statutarie dell'Ente entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile.

6. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

ARTICOLO 6 - MEZZI FINANZIARI

L'ASP persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) contributi di persone fisiche o giuridiche sia pubbliche che private;
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

ARTICOLO 7 - ORGANI

Sono Organi dell'ASP:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Indirizzo;
- c) il Direttore Generale.

ARTICOLO 8 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di indirizzo al proprio interno, su designazione del Comune, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

2. Spettano al Presidente le seguenti funzioni:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Indirizzo;
- b) convocare e presiedere il Consiglio di Indirizzo;
- c) sorvegliare l'effettiva esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo ;
- d) poter delegare a singoli Consiglieri la sorveglianza della effettiva esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo ;
- e) sviluppare direttamente o tramite delega ogni utile iniziativa per la promozione ed il mantenimento dei rapporti con Enti Pubblici, operatori privati, associazioni di utenti ed altre organizzazioni interessate alle finalità dell'Amministrazione;
- f) adottare, in caso di urgenza ed indifferibilità, ordinanze nelle materie di competenza del Consiglio, sottoponendole a ratifica da parte del Consiglio di Indirizzo nella seduta immediatamente successiva.
- g) comunicare alla commissione di controllo il trasferimento dei diritti reali su beni immobili e l'attribuzione di diritti di godimento di natura personale, secondo le modalità previste dalla Giunta Regionale;

3. Nella stessa seduta di insediamento è eletto il Vice Presidente dell'Ente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.

4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza e di impedimento temporaneo di quest'ultimo.

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1. Il Consiglio di Indirizzo è l'organo di indirizzo e programmazione dell'Azienda.

2. Il Consiglio di Indirizzo è composto da cinque membri così nominati:

- a) due componenti nominati dalla Giunta Regionale, su proposta dell'assessore competente per materia;
- b) tre componenti nominati dal comune in cui l'Azienda ha la propria sede legale, tra i quali viene designato il Presidente.

ARTICOLO 10 - DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1. Il Consiglio di Indirizzo si insedia su convocazione del Presidente uscente, anche se non confermato nella nuova composizione ovvero dell'amministratore più anziano d'età in caso di primo insediamento dell'Organo o di assenza del Presidente uscente.

2. I componenti del Consiglio di Indirizzo durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo.

3. Salvo quanto previsto dal successivo art. 15, i componenti del Consiglio di Indirizzo restano in carica fino alla naturale scadenza del Collegio; entro tale data deve essere predisposta la ricostituzione del Consiglio d'Indirizzo, nei tempi e con le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 11/2003 e s.m.i.

ARTICOLO 11 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1. Il Consiglio di Indirizzo si raduna almeno due volte l'anno per l'approvazione del documento di programmazione economica e del bilancio d'esercizio.

2. Inoltre, si raduna ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per la richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Consiglieri (almeno 2).

3. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati, unitamente al verbale della seduta precedente, almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie ed almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

4. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Indirizzo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 12 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1. IL Consiglio di Indirizzo delibera validamente con l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi componenti .
2. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese.
3. A parità di voto prevale il voto del Presidente.
4. Le modifiche dello Statuto, l'approvazione del documento di programmazione economica e del bilancio di esercizio, dei regolamenti e le deliberazioni aventi per oggetto atti di disposizioni del patrimonio, con esclusione dei provvedimenti relativi alle alienazioni patrimoniali, sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo.
5. Le deliberazioni aventi per oggetto alienazioni patrimoniali sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (almeno quattro) dei componenti il Consiglio d'Indirizzo dell'Azienda.
6. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e sono firmate anche dal verbalizzante, il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi siano intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare, ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.
7. La presenza del consigliere può realizzarsi anche in videoconferenza mediante idoneo sistema, in questi casi la presenza di ogni consigliere in videoconferenza è accertata, oltre che dal collegamento audio, anche da continuativo idoneo collegamento video.
8. In caso di partecipazione in videoconferenza l'allontanamento del consigliere viene rilevato visivamente e comunicato ai presenti e partecipanti tramite comunicazione audio tranne quando il consigliere non può partecipare per incompatibilità o altro impedimento, in questo caso l'allontanamento viene realizzato mediante disconnessione del sistema sia audio che video.

ARTICOLO 13 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Spetta al Consiglio di Indirizzo:

- a) approvare lo Statuto e le relative modifiche;
- b) approvare i Regolamenti dell'Ente e le relative modifiche;
- c) approvare il documento di programmazione economica, i bilanci e il conto economico su proposta del Direttore Generale;
- d) approvare i piani ed i programmi dell'Ente in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia;
- e) deliberare la dismissione e l'acquisto di beni immobili su proposta del Direttore Generale;
- f) approvare la dotazione organica dell'Azienda, su proposta del Direttore Generale;
- g) nominare il Direttore Generale, su designazione del Presidente della Regione d'intesa con il sindaco del Comune di Milano, tra gli iscritti all'albo regionale dei direttori delle ASP;
- h) approvare la costituzione e la modificazione delle forme associative ammesse per legge, ivi comprese le fusioni e gli accorpamenti;
- i) designare i rappresentanti dell'Ente presso altri Enti e Istituzioni;
- l) nominare uno dei Componenti del Collegio dei Revisori

ARTICOLO 14 - DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Le dimissioni non sono revocabili ed acquistano efficacia al momento della presa d'atto, da parte del Consiglio di Indirizzo, della surrogazione del consigliere dimessosi.
2. In caso di dimissioni di uno dei componenti l'Azienda attiva le procedure per la surroga del Consigliere dimissionario.
3. I consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Indirizzo.

ARTICOLO 15 - DECADENZA DEI CONSIGLIERI

La decadenza dei Consiglieri opera nei casi e con le modalità indicate dall'art. 8, commi 13, 14 e 15, della L.R. n° 1/2003.

ARTICOLO 16 - REVOCA DEI CONSIGLIERI

1. La revoca dei Consiglieri è disposta dal soggetto che li ha nominati unicamente per gravi violazioni di legge o del presente Statuto.
2. La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.

ARTICOLO 17 - IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è il legale rappresentante dell'Ente, lo rappresenta in giudizio ed è responsabile della gestione dell'Azienda.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato dal relativo contratto; il Direttore Generale rimane in carica per non meno di tre anni e non più di cinque, rinnovabili.
3. Il trattamento economico, concordato tra le parti contraenti, è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale della Regione Lombardia.
4. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con le attività e gli incarichi di cui alla L.R. n° 1/2003 e successive modifiche; non possono essere nominati Direttori Generali coloro che si trovino nelle condizioni elencate dalla medesima legge.
5. Il Direttore Generale esercita le funzioni previste dalla L.R. n° 1/2003 e s.m.i. e dal Regolamento attuativo della stessa. In particolare è preposto alla programmazione e al controllo complessivo dell'attività di gestione, amministrativa, finanziaria e tecnica. A tal fine sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività, anche avvalendosi della facoltà di delega di parte delle proprie funzioni.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Direttore Generale provvede a:
 - a) definire gli interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi, anche mediante lo studio e la proposta di forme alternative di gestione;
 - b) formulare proposte al Consiglio di Indirizzo in ordine alle materia di competenza;
 - c) determinare periodicamente la dotazione organica, facendo ricorso programmazione triennale, da proporre al Consiglio di Indirizzo;
 - d) assegnare alle strutture dell'Azienda, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi formulati dal Consiglio di Indirizzo, le risorse umane, strumentali e finanziarie previste nel budget;
 - e) proporre al Consiglio di Indirizzo l'acquisto o la dismissione di beni immobili in coerenza con gli indirizzi strategici definiti per il patrimonio immobiliare;
 - f) in caso di perdite di gestione, darne comunicazione al Consiglio di Indirizzo, alla Commissione di Controllo e alla Giunta Regionale;
 - g) partecipare, in rappresentanza dell'Azienda, ai lavori della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 11 della L.R. n° 33/2009.

7. In caso di assenza o impedimento temporanei, le funzioni del Direttore Generale vengono assunte dal Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo. In mancanza del Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo le funzioni vengono assunte dal Direttore del Dipartimento Socio-Sanitario. In caso di assenza temporanea e per causa di forza maggiore di entrambi i Direttori di Dipartimento, il Direttore Generale può delegare temporaneamente e per il tempo strettamente necessario le proprie funzioni ad un dirigente responsabile di struttura complessa, con atto scritto.

ARTICOLO 18 - COLLEGIO DEI REVISORI

1. La revisione contabile è affidata ad un collegio composto da 3 membri iscritti all'Albo dei revisori legali, nominati rispettivamente, uno dal Comune di Milano, uno dalla Regione ed uno dal Consiglio di Indirizzo. Il Collegio opera in regime di indipendenza e imparzialità, nell'ambito delle vigenti norme in materia di revisione legale. A tal fine, l'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'Azienda, dai dipendenti, dai titolari di incarichi professionali, di collaborazione e di consulenza presso la stessa nonché da coloro che hanno ricoperto tali posizioni nel biennio precedente alla nomina. Il Consiglio di Indirizzo dell'Azienda formalizza la composizione dell'organo di revisione legale con specifico provvedimento.

2. Il Collegio dei Revisori svolge il proprio mandato per un periodo di 3 anni ed è rinnovabile.

3. Il Presidente del Collegio viene eletto dai componenti del collegio all'atto della prima seduta, la cui convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio di Indirizzo dell'Azienda.

4. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o altri motivi il collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il Presidente dell'Azienda provvede ad acquisire le nuove designazioni delle amministrazioni competenti. Costituiscono cause di cessazione dell'incarico la revoca per inadempienza; la decadenza per cancellazione o sospensione dal registro dei Revisori Legali e/o perdita dei requisiti previsti; le dimissioni volontarie; l'impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico.

5. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è quella fissata dalla Regione.

6. Il Collegio dei Revisori:

- Verifica la regolarità amministrativa e contabile;
- Vigila sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
- Accerta periodicamente la consistenza di cassa e verifica la regolarità delle operazioni del servizio di cassa interna;
- Accerta la conformità del Bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili;
- Esamina ed esprime le proprie valutazioni sul Bilancio d'esercizio.

7. Per le specifiche esigenze connesse con l'espletamento delle funzioni di cui al precedente comma i Componenti del Collegio, anche individualmente, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Azienda. Essi possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

8. Il Collegio dei Revisori, qualora ravvisi gravi irregolarità che possano compromettere il buon andamento dell'amministrazione e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, predispone una relazione da inviare al Consiglio di Indirizzo, al Presidente e al Direttore Generale, nella quale sono, inoltre, evidenziate possibili iniziative volte a superare le disfunzioni rilevate.

9. Nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite il Collegio dei Revisori utilizza i metodi e gli strumenti comunemente accettati dalla prassi professionale.

10. Il Collegio dei Revisori, all'atto dell'insediamento, determina le regole interne del proprio funzionamento, ove non già previste dal Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda e ne dà comunicazione all'Azienda medesima. In particolare, determina il calendario e la cadenza di ulteriori adunanze e l'eventuale ripartizione dei compiti tra i componenti - che possono operare anche disgiuntamente - fatta salva la collegialità della decisione.

11. Il Collegio dei Revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate e ne trasmette copia ai vertici aziendali, per quanto di competenza e conseguenza.

12. In alternativa, il Consiglio di Indirizzo può affidare l'attività di revisione contabile ad un'apposita società di revisione contabile con incarico di durata triennale.

ARTICOLO 19 - SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Servizio di Tesoreria può essere affidato a Istituto Bancario di nota e comprovata solidità.

2. Il Direttore Generale individua il soggetto al quale affidare il servizio mediante procedura ad evidenza pubblica.

3. Il contratto di Tesoreria ha durata triennale ed è rinnovabile per un periodo non superiore al triennio.

ARTICOLO 20 - L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

L'Azienda istituisce, ai sensi della L.R. n° 1/2003 e successive modifiche, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e ne disciplina il funzionamento nel Regolamento di organizzazione e contabilità.

ARTICOLO 21 - NORME GENERALI

Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

ARTICOLO 22 - NORME TRANSITORIE

1. Il presente Statuto è pubblicato per otto giorni all'Albo dell'Ente e diviene efficace solo con l'apposizione del visto della Giunta Regionale.

2. Le disposizioni di cui al Statuto approvato con deliberazione n. 16=192 del 19.10.2004 e vistato dalla Regione Lombardia, sono prorogate fino alla scadenza dell'Organo di Amministrazione in carica, con la sola eccezione delle procedure per il rinnovo dell'Organo di Amministrazione medesimo e la fase di costituzione del Consiglio di Indirizzo che hanno applicazione nel periodo immediatamente precedente alla scadenza del Consiglio di Amministrazione per il tempo necessario alle procedure di rinnovo previste dalla L.R. 24 febbraio 2012 n. 2.

3. Al presente Statuto resta allegato il testo del precedente Statuto fino alla data suddetta.